

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Centro
La Responsabile
La Commissaria Straordinaria

ORDINANZA N. 6

RADDOPPIO DELLA LINEA CODOGNO-MANTOVA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO E REALIZZAZIONE VIABILITÀ SOSTITUTIVA (NV24) IN COMUNE DI BOZZOLO

(CUP J84H17000930009)

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO-
LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14
GIUGNO 2019, N. 55 E S.M.I.

La Commissaria

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (il "DL 32/2019") e, in particolare, l'art. 4 comma 1 che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto l'art. 4, comma 2, del sopra citato DL 32/2019 e s.m.i., il quale stabilisce che
"... L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.L.gs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

- Visto il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data – che ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029, n. 55, il “Raddoppio Codogno - Cremona – Mantova”;
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stata nominata l'Ing. Chiara De Gregorio, Dirigente di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la C.O. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI S.p.A. ha emesso le Linee Guida “L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale” per il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del DL 32/2019 e s.m.i.;
- Visto che il progetto in esame fa parte del più ampio intervento di “Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase”, inserito nel Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, in Parte Investimenti, Tabella A “Portafoglio Investimenti in Corso e



- Programmatica*”, subtabella A05 – “*Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali*”, nell’ambito del quale trova copertura finanziaria;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 21 luglio 2021, con la quale la Commissaria ha adottato le disposizioni organizzative in forza delle quali opera nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa dell’Unione Europea e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente e dell’art. 4, commi 1 e 2 del DL 32/2019 e s.m.i.;
 - Vista l’Ordinanza n. 2 del 19 novembre 2021, con la quale la Commissaria ha approvato il Programma generale delle attività da attuare per il “*Raddoppio Codogno – Cremona – Mantova*”;
 - Vista l’Ordinanza n. 3 del 30 novembre 2021, con la quale la Commissaria straordinaria ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria *ex art. 14*, comma 1, della L. 241/1990 con le modalità di cui all’art. 14-*ter* della L. 241/1990 e s.m.i. sul Progetto Definitivo della “*1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova*”;
 - Vista l’Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, con la quale la Commissaria ha approvato il Progetto Definitivo della “*1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova*”, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., con l’esclusione della viabilità NV24- IV24, per ottemperare alla prescrizione n. 3 del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova (prot. 9766-P del 12 ottobre 2022) e alla prescrizione n. 3 del parere tecnico istruttorio (prot. 35619-P del 3 ottobre 2022) del MIC, allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022.;
 - Vista l’Ordinanza n. 5 del 7 febbraio 2025, con la quale la Commissaria straordinaria, Ing. Chiara De Gregorio, ha dato avvio all’iter autorizzativo, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo della “*Soppressione del Passaggio a livello e realizzazione Viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo*”, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 55/2019 e s.m.i.;
 - Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DINO.MIB\PEC\P\2025\69 del 7 febbraio 2025, con la quale il Referente di Progetto di RFI, in conformità a quanto disposto



nella sopra indicata Ordinanza n. 5, ha inviato il progetto in argomento alle Amministrazioni/Enti competenti ad esprimersi, secondo quanto riportato nella Tabella “A” di ricognizione dei vincoli, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/Ente la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto stesso, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo, come indicato all’art. 2 della medesima Ordinanza n. 5/2025;

- Vista la nota prot. RFI-AD.CO.CR.MA\PEC\P\2025\16 del 20 giugno 2025, con la quale la Commissaria Straordinaria ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia la relazione informativa, redatta dalle competenti strutture di RFI S.p.A., sugli esiti del procedimento autorizzativo avviato dalla Commissaria straordinaria con la sopra richiamata Ordinanza n. 5 del 7 febbraio 2025, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in argomento e con la quale si attesta il recepimento di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Lombardia prot. 2870 del 4 aprile 2025;
- Vista la nota prot. A1.2025.0617342 del 4 luglio 2025, con la quale il Presidente della Regione Lombardia, ha espresso parere favorevole all’intesa sulla localizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DL 32/2019 per la realizzazione del progetto in argomento, a seguito della conferma da parte di RFI S.p.A. dell’accoglimento delle prescrizioni formulate nel parere reso con nota prot. 2870 del 4 aprile 2025;
- Vista la nota prot. RFI-VDO.DIN.DINOA0011P20250000111 del 21.07.25, con la quale la Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A. ha trasmesso la relazione istruttoria per consentire alla Commissaria Straordinaria l’approvazione del progetto definitivo in epigrafe;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell’istruttoria trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:



- *Allegato 1* - Istruttoria pubblicizzazione Espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (cod. elaborato NM25 00 D 40 IS AQ.00.0 0 001 A);
- *Allegato 2* - Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;

e in particolare, che:

1.

Iter autorizzativo della "1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova"

- con Ordinanza n. 3 del 30 novembre 2021, la Commissaria straordinaria ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, della L. 241/1990 con le modalità di cui all'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. sul Progetto Definitivo della "*1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova*";
- con nota prot. RFI-DIN-DINO\PEC\P\2021\192 del 30 novembre 2021, RFI S.p.A. ha convocato la Conferenza di Servizi istruttoria (CdS) di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990, da svolgersi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, ai fini della valutazione del progetto definitivo in argomento, fissando la riunione della Conferenza medesima, da svolgersi in modalità telematica, il 17 dicembre 2021;
- con nota prot. RFI-NEMI.DIN.DINO\PEC\P\2021\17 del 2 agosto 2022, RFI S.p.A. ha inviato, nell'ambito della CdS convocata con nota prot RFI-DIN.DINO\PEC\P\2021\192 del 30 novembre 2021, il progetto definitivo delle varianti alla viabilità sviluppato per risolvere le interferenze tra le viabilità del progetto ferroviario e il progetto dell'autostrada Cremona – Mantova;



- con nota prot. 9766-P del 12 ottobre 2022, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, ha espresso parere favorevole circa la compatibilità delle opere in oggetto rispetto alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tra le altre, con la seguente prescrizione: “Per quanto concerne il sovrappasso NV24-IV24 (Km 64+080) a Bozzolo, preso atto che il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi (busto su colonna) all’incrocio con via XXV Aprile, non verrà spostato, dovranno essere valutate una soluzione alternativa o modifiche progettuali che consentano di preservare a viabilità storica da sottoporre alla valutazione di questo Ufficio. Si coglie l’occasione per segnalare che da verifiche recenti sono emersi ulteriori elementi di criticità per l’area in questione consistenti nella presenza del Cimitero ebraico, a nord della linea ferroviaria, e delle tracce di mura urbane storiche nelle aree pertinenziali delle abitazioni in affaccio su via Sergio Arini. Si chiede pertanto, nel caso in cui non sia possibile una soluzione alternativa, di valutare opere di mitigazione che consentano di preservare il livello qualitativo di tali contesti?”;
- la medesima prescrizione è stata resa anche dal Ministero della Cultura (MIC) con parere tecnico istruttorio prot. 35619-P del 3 ottobre 2022, nell’ambito del procedimento di VIA, concluso con Decreto MASE-MIC n. 377 del 6 dicembre 2022;
- con Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, la Commissaria ha approvato il progetto definitivo della “1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova”, d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall’art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., con l’esclusione della viabilità NV24- IV24, per ottemperare alla prescrizione n. 3 del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi (prot. 9766-P del 12 ottobre 2022) e alla prescrizione n. 3 del parere tecnico istruttorio (prot. 35619-P del 3 ottobre 2022) del MIC, allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022.

Iter autorizzativo del progetto definitivo (PD) della “Soppressione del Passaggio a livello e realizzazione Viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo”

In coerenza alle risultanze dell’iter autorizzativo sopra descritto e in particolare in recepimento della prescrizione n. 3 contenuta nel parere paesaggistico prot. 9766-P del 12/10/2022 della Soprintendenza territorialmente competente e nel parere istruttorio prot. 35619-P del 03/10/2022 del MIC nell’ambito della VIA, RFI ha attivato un confronto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Cremona, Lodi e Mantova e il Comune di Bozzolo alla



presenza della Provincia di Mantova per l'esame congiunto delle soluzioni tecniche che potessero ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 3. Da tali interlocuzioni è emerso che la soluzione progettuale che prevede la realizzazione di un sottovia carrabile e un sottopasso ciclopedonale dedicato in prossimità del passaggio a livello esistente sia la migliore percorribile in quanto maggiormente funzionale rispetto alle esigenze della mobilità carrabile, ciclabile e pedonale del territorio.

Pertanto, con Ordinanza n. 5 del 7 febbraio 2025, la Commissaria Straordinaria ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo (PD) della “*Soppressione del Passaggio a livello e realizzazione Viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo*”, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i..

Sotto il profilo della tutela archeologica

- con nota prot.AGCN.MI.0056670.18.U del 6 settembre 2018, Italferr S.p.A., per conto di RFI S.p.A., ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Cremona, Mantova e Lodi gli elaborati caratterizzanti relativi al progetto ferroviario di raddoppio Codogno – Cremona – Mantova, unitamente agli elaborati specialistici di Archeologia;
- con nota prot. 8124 del 7 novembre 2018, la SABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi ha chiesto l'esecuzione di sondaggi archeologici preliminari, definendo dettagliatamente le aree di intervento e dettando le relative prescrizioni;
- con nota prot. AGCN.MI.0037283.19.U del 30 maggio 2019, RFI, per il tramite del soggetto tecnico Italferr S.p.A., ha trasmesso il progetto delle indagini archeologiche alla SABAP, in ottemperanza alla nota del 7 novembre 2018 sopra richiamata, ai fini dell'espressione del parere di competenza. Il piano delle indagini è stato approvato dalla SABAP con nota prot. 5390 del 4 luglio 2019;



- con nota prot. AGCN.MI.0046049.20.U del 22 giugno 2020, RFI, per il tramite del soggetto tecnico Italferr S.p.A. ha trasmesso alla SABAP la documentazione tecnico-scientifica definitiva ai fini dell'espressione del parere di competenza in materia di *“verifica preventiva dell'interesse archeologico”*; con nota prot. 6161 del 1° settembre 2020, la SABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, rilevato che *“i saggi prescritti, ubicati in corrispondenza dei punti di maggior rischio secondo la valutazione della Verifica preliminare dell'interesse archeologico, non hanno messo in evidenza la presenza di strutture né di stratigrafia complessa o particolarmente delicata”* ha richiesto che *“tutte le operazioni di scavo previste nei tratti non indagati dai sondaggi, comprese le aree di accantieramento e le piste di transito dei mezzi, a partire dallo scotico, siano effettuate con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D. Lgs n. 42/2004 e diretti da questo Ufficio ai sensi dell'art. 88, comma I del medesimo D.Lgs.”*; con nota prot. 5045-P dell'8 maggio 2025 – trasmessa nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato dalla Commissaria straordinaria con Ordinanza n. 5/2025 per l'approvazione del PD in argomento - la SABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, richiamati la relazione preliminare di Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico, pervenuta con prot. 6606 del 11/09/2018, gli esiti dei sondaggi effettuati in seguito a prescrizione prot. 8124 del 07/11/2018 e il parere prot. 8540 del 09/09/2022 espresso nell'ambito della procedura di V.I.A. relativa al progetto definitivo della *“1^ Fase Funzionale del Raddoppio della tratta Codogno-Cremona-Mantova”*, ha richiesto che *“gli scavi e i movimenti di terra previsti da progetto siano eseguiti con l'assistenza continuativa di operatori archeologi specializzati ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. In caso di ritrovamento di strutture e/o stratigrafie di interesse archeologico, queste dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico e opportunamente documentate. Sarà facoltà di questo Ufficio chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo per una migliore comprensione e documentazione del deposito archeologico eventualmente individuato. Si chiede di inviare a questa Soprintendenza il calendario dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata prima dell'inizio dell'intervento.”*.

Sotto il profilo della tutela Ambientale:



- con nota prot. prot. RFI-VDO.DIN.DINO.MIB\A0011\P\2025\13 del 16 gennaio 2025, RFI ha trasmesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e alla SABAP per le Province di Cremona, Mantova e Lodi, in qualità di Ente competente a esprimere il parere, l'istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Ottemperanza alla condizione n. 3 di cui al parere tecnico istruttorio, prot. 35619-P del 3 ottobre 2022, del Ministero della Cultura (MIC), allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022;
- il MIC - Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio - Servizio V, con nota prot. 15416-P del 06/05/2025, ha comunicato che *“(...) questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio accerta l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 3 del parere tecnico istruttorio della DG ABAP prot. 35619- P del 03/10/2022, allegato al DM di compatibilità ambientale n.377 del 07/12/2022”*.

2.

In attuazione dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato dalla Commissaria straordinaria con Ordinanza n. 5/2025 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo *“Soppressione del Passaggio a livello e realizzazione Viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo”*, si sono espressi le seguenti Amministrazioni ed Enti gestori di opere interferite con provvedimenti e atti acquisiti dalle competenti strutture di RFI:

Amministrazioni Statali, Regione ed Enti Locali:

- o **Ministero della Difesa, Comando Trasporti e Materiali (MOTRA)**, con nota prot. M_D A0AD369 REG2025 0014617 dell'11/02/2025, ha rappresentato che *“...essendo stato nominato con il DPCM del 16 aprile 2021 un apposito Commissario Straordinario, si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010, il parere in merito al progetto verrà emesso dal Comando Militare Esercito Lombardia, competente per territorio, al termine dell'istruttoria condotta dagli Organi tecnici delle Forze Armate e tenendo informato lo scrivente”*;



- il **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Lombardia – Stato Maggiore Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari**, con nota prot. M_D AEB5789 REG2025 8083 del 28 marzo 2025, ha espresso il Nulla Osta alla realizzazione dell'opera in oggetto, *“purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata”*; il **Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V** – con nota prot. 5945 – P del 19/02/2025 ha comunicato che *“la competenza per l'espressione del parere finale nella procedura in oggetto è in capo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Mantova e Lodi, la quale si potrà esprimere, tuttavia, in esito alla conclusione della Verifica di ottemperanza (avviata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 dal MASE per il medesimo Progetto Definitivo con nota prot. n. 18668 del 03/02/2025) relativa alla condizione ambientale n. 3 del parere del Ministero della Cultura prot. 35619-P del 03/10/2022, allegato al provvedimento di compatibilità ambientale decreto n. 377 del 07/12/2022”*;
- il **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova** – con nota prot. 5045 – P dell'8 maggio 2025 ha espresso parere favorevole con prescrizioni circa la compatibilità delle opere proposte. Nello specifico, con riferimento alla tutela paesaggistica e architettonica: *“Considerato che la proposta di variante (sottopasso), rispetto al sovrappasso inizialmente proposto, presenta potenzialmente i seguenti aspetti positivi: limitare alterazioni incongrue della viabilità storica principale (viale Valzania); limitare le alterazioni nella percezione dello spazio agricolo attorno all'abitato di Bozzolo, connotato per la presenza in prossimità dell'area di progetto delle mura storiche e del cimitero ebraico; Considerato che, nel progetto di sottopasso, gli aspetti positivi sopraindicati sono però contraddetti da una serie di opere accessorie (quali, ad esempio: previsione, sopra o in prossimità del sottopasso, di: piazzali di manovra, impianto di sollevamento; vasca disperdente; viabilità accessoria); Considerato altresì che attualmente il parco lungo viale Valzania è posto a una quota differente dal contesto agricolo adiacente, e che con la sostanziale rimozione del parco prevista dal progetto diventa necessario ripensare adeguatamente i rapporti altimetrici e morfologici tra le due aree adiacenti. Ciò premesso: i) Le rampe di discesa ai sottopassi non prevedano elementi opachi fuori terra (es. muri o terrapieni); inoltre, le superfici soprastanti ai tunnel siano allineate (altimetricamente) alle aree aperte adiacenti, e abbiano una finitura a verde. In generale, siano*



evitati interventi che comportino che la percezione complessiva dell'area esterna al centro abitato interessata dall'intervento, attualmente agricola, risulti frammentata da oggetti fuori terra o da innaturali e irregolari rialzi morfologici del terreno; ii) Eventuali parapetti che dovessero rendersi necessari, e che dovessero emergere oltre al piano di campagna, dovranno essere diafani e di colore idoneo al contesto (es reti metalliche marroni o verdi o reti elettrosaldate plastificate verde scuro); iii) La vasca disperdente sia spostata sul lato nord del tracciato ferroviario, allontanandola pertanto dalle mura antiche; inoltre, per la vasca disperdente sia prevista una superficie a prato, senza recinzioni, e con dislivelli quanto più possibile non ripidi; iv) I piazzali di manovra non siano previsti, o siano limitati a quanto necessario. Non siano previsti piazzali di manovra in prossimità del cimitero ebraico. L'impianto di sollevamento e i piazzali di manovra (che è necessario prevedere) siano disposti in modo ordinato in adiacenza dell'abitato e/o lungo il tracciato della ferrovia, evitando di occupare in modo disordinato le aree non prossime a quelle già urbanizzate e/o infrastrutturate. Per le medesime ragioni, le vie di accesso siano contenute allo stretto necessario, ottimizzandone i percorsi in aderenza ad aree già urbanizzate e/o infrastrutturate; v) Per i piazzali di manovra e le vie di accesso sia prevista una pavimentazione in ghiaia tipo "strada bianca; vi) Eventuali manufatti fuori terra siano posti in adiacenza di aree urbanizzate prive di valore storico (si esclude pertanto il cimitero ebraico e le mura) e/o di aree infrastrutturate (es. ferrovia); vii) Considerato che si prevede la sostanziale rimozione del parchetto lungo viale Valzania e il superamento della separazione tra il parchetto e l'area agricola adiacente (che il progetto prevede di attraversare, ad es., con le 2 rampe ciclopedonale e carrabile), le quote del terreno tra le aree del parchetto e le aree agricole adiacenti dovranno essere gestite in modo da ottenere una percezione complessiva di continuità tra questi spazi aperti, oltre che ben integrata alla percezione complessiva dell'area fuori dall'abitato. Qualora nel corso dei lavori dovesse emergere che l'esistente differenza altimetrica tra le 2 aree è riconducibile all'antico sistema di difesa di Bozzolo, la soluzione dovrà prevedere la tutela di questo aspetto. La soluzione sia concordata con questo Ufficio previa trasmissione di elaborati grafici che consentano di chiarire nel dettaglio la proposta di progetto relativa a tali aspetti; viii) Con riferimento alle mitigazioni a verde: lungo viale Valzania siano ripristinate eventuali fallanze per assicurare la continuità dei filari alberati e in tal modo limitare la percezione della loro interruzione in corrispondenza della rotonda; considerata la prescrizione n. 1, il percorso pedonale in progetto non dovrebbe emergere dal terreno e pertanto potrebbe non essere necessaria una sua mitigazione a verde; pertanto, se possibile, la mitigazione sia prevista più a ovest,



lungo il perimetro dell'area urbanizzata. Qualora tale mitigazione abbia lo scopo di assicurare ombra al percorso ciclopedonale, siano previste specie arboree autoctone di altezza contenuta funzionale al raggiungimento dello scopo; qualora tale mitigazione sia prevista per nascondere eventuali parapetti fuori terra, sia prevista una mitigazione prevalentemente arbustiva; ix) Le nuove pavimentazioni/finiture degli interventi su viale Valzania siano in continuità con quelli esistenti, e assicurino una percezione unitaria e integrata del viale in tutte le sue parti". Con riferimento alla tutela archeologica: "gli scavi e i movimenti di terra previsti da progetto siano eseguiti con l'assistenza continuativa di operatori archeologi specializzati ai sensi dell'art. 9-bis del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. In caso di ritrovamento di strutture e/o stratigrafie di interesse archeologico, queste dovranno essere oggetto di scavo stratigrafico e opportunamente documentate. Sarà facoltà di questo Ufficio chiedere ampliamenti e/o approfondimenti dell'area di scavo per una migliore comprensione e documentazione del deposito archeologico eventualmente individuato. Si chiede di inviare a questa Soprintendenza il calendario dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata prima dell'inizio dell'intervento.";

- la **Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Ferroviarie e Opere Pubbliche Rete Ferroviaria e Metropolitana** con nota prot. 2870 del 4 aprile 2025 ha trasmesso il parere di Regione Lombardia, nel quale viene rappresentato che "(...) considerati gli esiti all'istruttoria condotta nell'ambito del Gruppo di Lavoro interdirezionale regionale attivato specificatamente per l'esame del progetto, si esprime parere favorevole con le prescrizioni e osservazioni sopra riportate."

Al riguardo, la Commissaria straordinaria, con nota prot. RFI-AAD.CO.CR.MA\PEC\P\2025\16 del 20 giugno 2025, ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia la relazione informativa, predisposta dalle competenti strutture, sull'iter autorizzativo in oggetto con la quale viene attestato il recepimento di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Lombardia prot. 2870 del 4 aprile 2025, ai fini del rilascio dell'Intesa da parte del Presidente della Regione Lombardia, necessaria per giungere all'approvazione del progetto definitivo per quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DL 32/2019.

Il Presidente della Regione Lombardia, con nota prot. A1.2025.0617342 del 4 luglio 2025, ha espresso parere favorevole all'intesa ai sensi dell'art. 4 comma 2, del DL 32/2019 per la realizzazione dell'intervento in argomento;



- la **Provincia di Mantova** – con nota prot. 14423 del 6 marzo 2025 ha comunicato che nulla osta per quanto di competenza all’approvazione del progetto definitivo di cui si tratta, specificando che “ *i) per quanto riguarda le autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue industriali (well point e lavaggio ruote), dovranno essere richieste dal titolare dello stesso (appaltatore) prima dell’attivazione dello scarico, contattando preventivamente il Servizio acque e suolo, pianificazione trasporto provinciale - trasporto privato, il quale fornirà le indicazioni sulla documentazione da allegare all’istanza; ii) per quanto riguarda le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, dovranno essere richieste dal titolare dello stesso (appaltatore), prima dell’attivazione dello scarico, tramite lo Sportello Telematico della Provincia di Mantova.*”;
- Il **Comune di Bozzolo – Ufficio Tecnico-Urbanistica** con nota prot. 2951 dell’8 aprile 2025, ha trasmesso il proprio parere di competenza, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 3 aprile 2025. In tale parere il Comune di Bozzolo esprime parere favorevole all’approvazione del Progetto Definitivo per la soppressione del passaggio a livello e realizzazione di viabilità sostitutiva (opera NV24) con prescrizioni vincolanti. Al riguardo, RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DINO.MIB\PEC\P\2025\322 del 12 giugno 2025, ha fornito puntuale riscontro in merito al recepimento delle prescrizioni di cui al parere sopra menzionato del Comune di Bozzolo.

Enti Gestori di Sottoservizi:

- la Società **ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lombardia**, con nota prot. 316611 del 9 aprile 2025, ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto con le seguenti prescrizioni “*(...) 1. le modifiche alla sede stradale della S.S. 10 “Padana Inferiore”, classificata come “extraurbana secondaria” dovranno corrispondere alla categoria “C1”, per quanto attiene il progetto della rotatoria e la viabilità di innesto lungo la S.S. 10, diversamente da quanto riportato nel PD condiviso; 2. una volta redatto il Progetto Esecutivo, sarà necessario ottenere il rilascio di apposita concessione da parte di Anas SpA. La modulistica e le modalità di richiesta sono dettagliate nel portale aziendale al seguente link: <https://www.stradeanas.it/it/licenze-e-concessioni> e andranno trasmesse a mezzo PEC (anas.lombardia@postacert.stradeanas.it) 90*



(novanta) giorni prima del presunto inizio dei lavori, al fine di consentire la valutazione e l'approvazione del progetto stesso.”;

- il **Consorzio di Bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano**, con nota prot. 1145 dell'8 aprile 2025, ha espresso parere favorevole subordinato al recepimento delle prescrizioni in esso contenute;
- la società **FiberCop S.p.A.**, con nota del 21 marzo 2025 ha trasmesso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere previste in progetto. Inoltre, per la risoluzione delle interferenze ha specificato le modalità, i tempi e i costi delle stesse;
- la **società Tea S.p.A.**, con nota prot. 363 del 3 aprile 2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relative all'interferenza con l'acquedotto e con fognature e depurazione;
- la **società Servizi Energetici Integrati S.r.l.**, con nota prot. 411 dell' 8 aprile 2025, ha espresso parere favorevole con prescrizioni inerenti il gasdotto e la rete gas metano.

Le seguenti Amministrazioni/Enti, competenti ad esprimersi

- Enel S.p.A.;
- TIM S.p.A.

ancorché regolarmente chiamati a esprimersi, non si sono pronunciati nei termini nell'ambito della procedura e, pertanto, l'approvazione del progetto definitivo in argomento da parte della Commissaria straordinaria d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, sostituisce, a ogni effetto di legge, così come previsto dall'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., i relativi pareri, visti e nulla osta che si intendono rilasciati positivamente secondo quanto previsto dall'art. 2 della suddetta Ordinanza n. 5/2025.

I pareri formulati da ciascun soggetto sono riepilogati nel *“Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame/controdeduzioni di tutte le prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo”* – Allegato 2 alla Relazione istruttoria trasmessa dalla Responsabile della



Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A., nel quale sono riportate sia le osservazioni sia le relative controdeduzioni, in termini di accoglimento o di rigetto.

3.

- il Progetto Definitivo in epigrafe è corredato dal piano degli espropri;
- in esito all'approvazione del Progetto definitivo con la presente Ordinanza della Commissaria straordinaria, verrà dato atto del raggiungimento dell'Intesa Stato – Regione Lombardia sulla localizzazione delle opere a ogni fine urbanistico ed edilizio, con assoggettamento delle aree interessate al vincolo preordinato all'esproprio/asservimento, ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s.m.i., e dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del sopra citato DPR.;
- al riguardo, RFI S.p.A. ha comunicato ai soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle opere nonché quello volto alla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del medesimo DPR, con avvisi pubblicati su un quotidiano a diffusione nazionale *“La Repubblica”*, un quotidiano a diffusione locale *“La Voce di Mantova”* e all'Albo Pretorio del Comune interessato, in data 17 novembre 2025, così da consentire, nei successivi 30 giorni, ai soggetti interessati la visione degli elaborati di progetto e l'eventuale formulazione di osservazioni sullo stesso. In esito a tali comunicazioni, la Società Italferr S.p.A. ha redatto la relazione sulla pubblicizzazione - cod. NM25 00 D 40 IS AQ.00.0 0 001 A del 15 maggio 2025 nella quale viene dato atto che nel procedimento di pubblicizzazione sono pervenute n. 2 osservazioni da parte dei proprietari degli immobili da espropriare e/o asservire opportunamente istruite e controdedotte nel prospetto allegato alla sopra citata relazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Sulla base di quanto sopra esposto, su proposta della Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A.,



DISPONE

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i., dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis*, del DL 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., è approvato, il progetto definitivo (PD) della “*Soppressione del Passaggio a livello e realizzazione Viabilità sostitutiva (NV24) in Comune di Bozzolo*”, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3;
2. l'approvazione di cui al punto 1: (i) determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione Lombardia sulla localizzazione dell'opera, come richiamata nel parere della Regione Lombardia n. 2870 del 4 aprile 2025 e nella successiva nota prot. A1.2025.0617342 del 4 luglio 2025 del Presidente della Regione Lombardia; (ii) ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; (iii) determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; (iv) tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; (v) comprende tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;
3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del progetto definitivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate in allegato alla presente Ordinanza - Allegato 1 “*Prescrizioni e raccomandazioni*”;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto della Commissaria, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 1;



5. RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1 debbono essere recepite in tale fase;
6. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti, in accordo a quanto espresso dalla stessa Corte con nota n. 19102 del 19 maggio 2015 circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;
7. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 5 del 7 febbraio 2025.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “*Osserva Canteri*” e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

La Commissaria straordinaria

Ing. Chiara De Gregorio